

REGOLAMENTO
SUL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI
anno 2016 / numero 01

(Testo consolidato al 17/05/2021 - Aggiornamento IV)

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE	4
TITOLO I PREMESSA	4
Articolo I.I.1 - Fonti legislative.....	4
Articolo I.I.2 - Definizioni	4
TITOLO II CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO	6
Articolo I.II.1 - Oggetto	6
Articolo I.II.2 - Obiettivi	6
Articolo I.II.3 - Preparazione	6
Articolo I.II.4 - Struttura	6
PARTE II ADESIONE AL FONDO E GESTIONE	7
TITOLO I NATURA E SOGGETTI COINVOLTI	7
Articolo II.I.1 - Natura del fondo	7
Articolo II.I.2 - Soggetti aderenti	7
Articolo II.I.3 - Soggetti garantiti.....	7
Articolo II.I.4 - Modalità di adesione al fondo.....	8
TITOLO II ORGANI COMPETENTI	8
Articolo II.II.1 - Cooperazione.....	8
Articolo II.II.2 - Coordinamento della Vigilanza	8
Articolo II.II.3 - Organi di gestione e controllo del fondo	9
Articolo II.II.4 - Competenze dell'Organo di Gestione.....	9
PARTE III FUNZIONAMENTO DEL FONDO	11
TITOLO I INTERVENTI DI RIMBORSO A FAVORE DEI DEPOSITANTI	11
Articolo III.I.1 - Ambito di applicazione degli interventi	11
Articolo III.I.2 - Ammissibilità dei depositi	11
Articolo III.I.3 - Livello di copertura	13
Articolo III.I.4 - Determinazione dell'importo rimborsabile.....	13
Articolo III.I.5 - Rimborso	14
TITOLO II FINANZIAMENTO E USO DEI FONDI	16
Articolo III.II.1 - Contribuzioni ordinarie	16
Articolo III.II.2 - Contribuzioni straordinarie	17
Articolo III.II.3 - Altre fonti di finanziamento	17
Articolo III.II.4 - Calcolo delle quote di contribuzione.....	18
TITOLO III OBBLIGHI	18
Articolo III.III.1 - Obblighi di segnalazione dei soggetti aderenti	18
Articolo III.III.2 - Obblighi dell'Organo di Gestione.....	18
Articolo III.III.3 - Obblighi di informazione nei confronti dei depositanti	19
TITOLO IV RAPPORTI CON ALTRI SISTEMI DI GARANZIA	20
Articolo III.IV.1 - Concessione di prestiti.....	20
Articolo III.IV.2 - Cooperazione.....	21
TITOLO V REGIME SANZIONATORIO ED ESCLUSIONE DAL FONDO	22
Articolo III.V.1 - Sanzioni pecuniarie	22
Articolo III.V.2 - Esclusione dal fondo	22
TITOLO VI INTERVENTI STRAORDINARI DEL FONDO	22
Articolo III.VI.1 - Ampliamento degli strumenti di intervento	22
Articolo III.VI.2 - Modalità di intervento nei casi di amministrazione straordinaria.....	23
Articolo III.VI.3 - Modalità di intervento nei casi di risoluzione bancaria	23
Articolo III.VI.4 - Ulteriore modalità di intervento nei casi di liquidazione coatta	24
PARTE IV PROFILI APPLICATIVI	25
TITOLO I CIRCOLARE APPLICATIVA	25
Articolo IV.I.1 - Determinazione del profilo di rischio e della base contributiva	25
Articolo IV.I.2 - Modello segnaletico della base contributiva	25
TITOLO II SEGNALETTA RELATIVA ALLA BASE CONTRIBUTIVA	25

Articolo IV.II.1 - Tempistiche della segnalazione	25
Articolo IV.II.2 - Succursali.....	25
TITOLO III MODALITÀ E TEMPI DI CONTRIBUZIONE	26
Articolo IV.III.1 - Quote di contribuzione ordinarie	26
Articolo IV.III.2 - Quote di contribuzione straordinarie	26
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI.....	27
TITOLO I DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE.....	27
Articolo V.I.1 - Coordinamento con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.....	27
Articolo V.I.2 - Disposizioni transitorie.....	28
TITOLO II ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	28
Articolo V.II.1 - Entrata in vigore.....	28
Articolo V.II.2 - Abrogazione	28
ALLEGATO I: MODULO STANDARD INFORMATIVO PER I DEPOSITANTI.....	29

PARTE I

INTRODUZIONE

Titolo I

Premessa

Articolo I.I.1 - Fonti legislative

1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, previsti dall'articolo 39 e trae la propria fonte legislativa nell'articolo 100 della citata legge, nell'articolo 4 del Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111, nell'articolo 56 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189 e negli articoli 18 e 19 della Legge 14 giugno 2019 n. 102.
2. I poteri regolamentari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sui soggetti autorizzati trovano la propria fonte legislativa anche nella Legge 29 giugno 2005, n. 96, ed in particolare negli articoli 33 e 34.
3. I poteri sanzionatori della Banca Centrale sono regolati dall'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita dall'articolo 16 del Decreto n. 76 del 30 maggio 2006 e successive modifiche.

Articolo I.I.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 1. **“assegno T/Q”**: assegno di traenza e quietanza, ossia assegno non trasferibile, inviato dalla banca al beneficiario, attestante una somma a sua disposizione, incassabile a vista dal beneficiario previa apposizione, da parte del beneficiario medesimo, di firma per traenza sul recto dell'assegno, e per quietanza sul verso del medesimo;
 2. **“attività a basso rischio”**: depositi bancari e strumenti finanziari ponderati ai fini prudenziali di vigilanza allo 0%, 20% o 50%;
 3. **“Banca Centrale”**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 100, comma 2, della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
 4. **“banca comunitaria”**: la banca con depositi avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario, così come definito al presente articolo;
 5. **“banca extracomunitaria”**: la banca con depositi avente la sede legale e l'amministrazione centrale in uno Stato extracomunitario, così come definito al presente articolo;
 6. **“banca sammarinese”**: la banca con depositi avente sede legale nella Repubblica di San Marino;
 7. **“conto cointestato”**: un conto intestato a due o più persone, o sul quale due o più persone hanno diritti, esercitati mediante la firma di una o più di tali persone;
 8. **“Coordinamento della Vigilanza”**: organo interno alla Banca Centrale che, in qualità di autorità competente, adotta il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

9. “**crisi bancaria**”: situazione di grave difficoltà di una banca aderente al Fondo sfociata in amministrazione straordinaria, procedura di risoluzione o liquidazione coatta amministrativa;
10. “**depositante**”: il titolare o, in caso di conto cointestato, ciascuno dei titolari del deposito;
11. “**deposito**”: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie (inclusa l'emissione di assegni prepagati, circolari o titoli simili), che la banca deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio;
12. “**deposito ammissibile**”: deposito che non è escluso dalla protezione conformemente all'articolo III.I.2 del presente Regolamento;
13. “**deposito protetto**”: la parte del deposito ammissibile che non supera il livello di copertura di cui all'articolo III.I.3 del presente Regolamento;
14. “**deposito indisponibile**”: un deposito in scadenza ed esigibile che non è stato rimborsato dalla banca secondo le condizioni legali e contrattuali a esso applicabili laddove l'autorità di vigilanza abbia deliberato di avviare la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con gli effetti di cui all'articolo 87 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
15. “**dotazione finanziaria**”: contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello fissato dall'articolo III.I.5, e impegni di pagamento fino al limite stabilito dall'articolo III.II.1;
16. “**fondo**”: il fondo di garanzia dei depositanti istituito nella Repubblica di San Marino;
17. “**impegni di pagamento**”: impegni di pagamento della banca pienamente garantiti, a condizione che la garanzia:
 - a) consista in attività a basso rischio;
 - b) non sia gravata da diritti di terzi e sia a disposizione del fondo;
18. “**LISF**”: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
19. “**liquidazione coatta**”: liquidazione coatta amministrativa così come disciplinata alla Parte II, Titolo II, Capo II della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
20. “**livello-obiettivo**”: l'importo minimo dei mezzi finanziari disponibili che il fondo di garanzia dei depositanti è tenuto a raggiungere ai sensi dell'articolo III.II.1;
21. “**Organo di Gestione**”: organismo interno alla Banca Centrale che, in qualità di autorità designata, si occupa della gestione del fondo di garanzia dei depositanti;
22. “**procedura di AS**”: amministrazione straordinaria così come disciplinata alla Parte II, Titolo II, Capo I della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
23. “**procedura di risoluzione**”: azione di risoluzione della banca in dissesto così come disciplinata dalla Legge 14 giugno 2019, n. 102 e successive modifiche;
24. “**sistema di garanzia**”: sistema di garanzia dei depositi istituito in uno Stato comunitario;
25. “**Stato comunitario**”: indica lo Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo;
26. “**Stato extracomunitario**”: indica lo Stato non rientrante nella definizione di “Stato comunitario” di cui al presente articolo;

27. “**succursale**”: sede di attività che costituisce una parte della banca, priva di personalità giuridica e che esercita in tutto o in parte, le attività riservate per le quali la banca è stata autorizzata.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche nonché quelle di cui al Regolamento 2007-07 e successive modifiche.

3. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le definizioni di cui al precedente comma 1 sono riportate in carattere MAIUSCOLETTO.

Titolo II

Caratteristiche del provvedimento

Articolo I.II.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento fissa norme e procedure relative al funzionamento del FONDO.

Articolo I.II.2 - Obiettivi

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione all'articolo 100 della LISF, al Decreto Delegato n. 111 del 22 luglio 2011, così come modificato dalla Legge n. 189 del 2015 e tenuto conto della disciplina introdotta nel 2019 con la Legge n. 102, articoli 18 e 19, recependo al contempo le disposizioni comunitarie in materia contenute all'interno della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, rientrante tra quelle da implementare nell'ordinamento sammarinese in virtù degli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino nei confronti dell'Unione Europea con la sottoscrizione della vigente Convenzione Monetaria.

Articolo I.II.3 - Preparazione

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della LISF e dall'attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di procedura pubblica di consultazione.

Articolo I.II.4 - Struttura

1. Il Regolamento è diviso in cinque Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli.

2. L'Articolo, che rappresenta l'unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l'Articolo.

PARTE II

ADESIONE AL FONDO E GESTIONE

Titolo I

Natura e soggetti coinvolti

Articolo II.I.1 - Natura del fondo

1. Il FONDO ha natura di patrimonio avente un'autonoma destinazione, ossia vanta autonomia patrimoniale perfetta rispetto alla BANCA CENTRALE, rispondendo nei limiti dei propri attivi, salvo possibilità di ricorso a contribuzioni straordinarie e/o ad altre forme di finanziamento, alla garanzia dei DEPOSITANTI, sia nei casi di CRISI BANCARIA in cui sia tenuto ad intervenire (LIQUIDAZIONE COATTA) sia in tutti i restanti casi di CRISI BANCARIA in cui l'intervento sia comunque adottato a tutela degli interessi degli stessi DEPOSITANTI.

Il FONDO non ha personalità giuridica propria, distinta da quella dell'ente BANCA CENTRALE, il quale lo gestisce attraverso l'ORGANO DI GESTIONE nominato al proprio interno ai sensi dell'articolo II.II.3 e nell'ambito delle norme sull'organizzazione e il personale della BANCA CENTRALE di cui al Capo I, Titolo V, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

Articolo II.I.2 - Soggetti aderenti

1. Aderiscono al FONDO le BANCHE SAMMARINESI.

2. Possono aderire al FONDO le SUCCURSALI di BANCHE COMUNITARIE operanti nella Repubblica di San Marino, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, in base alle modalità previste all'articolo II.I.4 comma 2.

3. Aderiscono al FONDO le SUCCURSALI di BANCHE EXTRACOMUNITARIE operanti nella Repubblica di San Marino, al fine di integrare la tutela offerta dallo Stato di appartenenza, in base alle modalità previste all'articolo II.I.4 comma 3.

Articolo II.I.3 - Soggetti garantiti

1. Il FONDO garantisce, nei limiti previsti dal presente Regolamento, i DEPOSITANTI delle BANCHE SAMMARINESI, i DEPOSITANTI delle loro SUCCURSALI negli STATI COMUNITARI, nonché i DEPOSITANTI delle SUCCURSALI autorizzate a San Marino delle BANCHE COMUNITARIE, se aderenti in via integrativa, ed EXTRACOMUNITARIE.

2. Il FONDO può altresì garantire, su richiesta da sottoporre all'ORGANO DI GESTIONE ai sensi dell'articolo II.I.4 comma 1, i DEPOSITANTI delle SUCCURSALI delle BANCHE SAMMARINESI negli STATI EXTRACOMUNITARI. La garanzia del FONDO opera nei limiti di copertura offerti dagli schemi di tali Paesi, ove presenti, e comunque non oltre i limiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo II.I.4 - Modalità di adesione al fondo

1. Le BANCHE SAMMARINESI, ai sensi di quanto disposto dall'articolo II.I.3 comma 2, qualora intendano richiedere la tutela del FONDO per le proprie SUCCURSALI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI, sono tenute a presentare all'ORGANO DI GESTIONE specifica richiesta di adesione.

2. Le SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE COMUNITARIE, qualora decidano di richiedere la tutela del FONDO al fine di integrare la garanzia offerta dallo STATO COMUNITARIO d'origine ai sensi dell'articolo II.I.2 comma 2, devono presentare all'ORGANO DI GESTIONE domanda di adesione allegando i seguenti documenti:

- a) statuto e regolamento del SISTEMA DI GARANZIA a cui aderiscono nello STATO COMUNITARIO d'origine, al fine di identificarne il livello e la portata della tutela fornita ai DEPOSITANTI;
- b) i bilanci degli ultimi due esercizi, se disponibili;
- c) le segnalazioni di cui all'articolo III.III.1 riferite alla data di rilevazione più recente.

3. L'adesione al FONDO delle SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE EXTRACOMUNITARIE è subordinata alla preventiva sottoscrizione di un accordo bilaterale fra gli schemi di assicurazione dei depositi stipulato tra la Repubblica di San Marino e lo STATO EXTRACOMUNITARIO, al fine di verificare la presenza di una protezione dei depositanti equivalente a quella prescritta dal presente Regolamento, almeno per quanto riguarda l'ambito di tutela e il livello di copertura offerta.

4. L'adesione al FONDO ha efficacia:

- a) per le BANCHE SAMMARINESI e le SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE EXTRACOMUNITARIE, dalla data d'iscrizione al Registro dei Soggetti Autorizzati, ai sensi dell'articolo 11 della LISF;
- b) per le SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE COMUNITARIE, dalla data della delibera assunta dall'ORGANO DI GESTIONE.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo V.I.2 comma 3 del presente Regolamento, entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia l'adesione al FONDO, il soggetto aderente è tenuto a versare la relativa quota di contribuzione.

Titolo II

Organi competenti

Articolo II.II.1 - Cooperazione

1. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, quale autorità competente, e l'ORGANO DI GESTIONE, quale autorità designata, nell'esercizio dei propri autonomi poteri, di cui ai seguenti articoli, cooperano tra loro.

Articolo II.II.2 - Coordinamento della Vigilanza

1. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA assume la delibera di avvio della procedura di rigore conseguente alla CRISI BANCARIA non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall'aver stabilito per la prima volta che una banca aderente non ha restituito i DEPOSITI venuti a scadenza ed esigibili.
2. Al COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA compete altresì, ai sensi dell'articolo 23 comma 9 del Decreto n.76 del 30 maggio 2006, l'irrogazione o l'archiviazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo III.V.1.
3. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA può autorizzare l'ORGANO DI GESTIONE, ai sensi dell'articolo III.II.3 comma 2, a raccogliere fondi da sistemi di contributi obbligatori esistenti per le banche.
4. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, esprime all'ORGANO DI GESTIONE il proprio parere vincolante circa l'eventuale esclusione di un soggetto aderente dal FONDO, ai sensi di quanto disposto dall'articolo III.V.2.
5. Infine, il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA è tenuto a informare l'ORGANO DI GESTIONE non appena rilevi in un soggetto aderente problemi tali per cui si potrebbe determinare l'attivazione del FONDO.

Articolo II.II.3 - Organi di gestione e controllo del fondo

1. I poteri di amministrazione del FONDO spettano alla BANCA CENTRALE, la quale nominerà all'interno della propria struttura organizzativa, un apposito ORGANO DI GESTIONE, composto di almeno 3 membri.
2. La nomina e la sostituzione dei membri dell'ORGANO DI GESTIONE compete al Consiglio Direttivo della BANCA CENTRALE, così come la scelta, tra questi, di colui che ne assume la presidenza.
3. Il FONDO è soggetto alle funzioni di controllo proprie del Collegio Sindacale della BANCA CENTRALE nonché al controllo contabile della Società di Revisione da quest'ultima incaricata.

Articolo II.II.4 - Competenze dell'Organo di Gestione

1. L'ORGANO DI GESTIONE, di cui al precedente articolo, delibera:
 - a) sugli indirizzi generali dell'attività del FONDO;
 - b) sugli interventi del FONDO;
 - c) sulle esclusioni dal FONDO, previo parere vincolante del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA;
 - d) sull'estensione della tutela ai DEPOSITANTI delle SUCCURSALI di BANCHE SAMMARINESI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI;
 - e) sull'adesione al FONDO delle SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE COMUNITARIE;
 - f) sull'avvio della richiesta alla BANCA CENTRALE per il ricorso a operazioni di finanziamento a valere sul FONDO;

- g) sul piano di accumulo della DOTAZIONE FINANZIARIA per il raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO, nonché sui relativi aggiornamenti a seguito di ciascun intervento e sull'esercizio delle possibilità previste dall'articolo III.II.1 commi 2, 3, 5;
- h) sull'avvio e sull'istruttoria dei procedimenti sanzionatori;
- i) sugli eventuali acconti richiesti dai DEPOSITANTI ai sensi dell'articolo III.I.5 comma 4.

2. L'ORGANO DI GESTIONE, è dotato inoltre dei seguenti poteri:

- a) stabilisce le linee di indirizzo circa le modalità di investimento della DOTAZIONE FINANZIARIA del FONDO;
- b) richiede in qualunque momento ai propri soggetti aderenti, anche per il tramite del Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, le necessarie informazioni sui DEPOSITI e sui DEPOSITANTI per lo svolgimento della propria attività, incluse le prove di stress da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento anche mediante esibizione del flusso informativo di cui al successivo articolo III.I.2 comma 2;
- c) scambia informazioni con i SISTEMI DI GARANZIA in ordine all'adesione al FONDO delle SUCCURSALI di BANCHE COMUNITARIE e alla loro eventuale esclusione dallo stesso;
- d) coopera con i SISTEMI DI GARANZIA ai sensi di quanto disposto dall'articolo III.IV.2 del presente Regolamento;
- e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE EXTRACOMUNITARIE sia equivalente a quella offerta dal FONDO, ai sensi dell'articolo II.I.4 comma 3;
- f) calcola l'importo delle quote di contribuzione a carico dei soggetti aderenti, così come elaborato dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, procedendo poi all'addebito sul conto accentrato che le banche stesse intrattengono presso BANCA CENTRALE;
- g) gestisce qualsiasi ulteriore aspetto legato al funzionamento del FONDO che non sia espressamente attribuito alle competenze di altro organo ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento;
- h) esegue le attività previste nel presente Regolamento e predispone le relative comunicazioni esterne, ove richieste, avvalendosi della struttura esecutiva della BANCA CENTRALE e nel rispetto della sua normativa interna.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo II.II.3 comma 2, nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'ORGANO DI GESTIONE potrà avvalersi delle informazioni acquisite e/o elaborate dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, che risultino comunque utili per l'esercizio dei poteri e per l'assunzione delle delibere di cui sopra.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Titolo I

Interventi di rimborso a favore dei depositanti

Articolo III.I.1 - Ambito di applicazione degli interventi

1. Ai sensi del complessivo quadro legislativo descritto al precedente articolo I.II.2, il FONDO interviene in via ordinaria nei casi di LIQUIDAZIONE COATTA di una banca aderente, pertanto l'intervento del FONDO rientra tra gli effetti della LIQUIDAZIONE COATTA. Ne consegue che qualsiasi causa di sospensione di tali effetti determina l'interruzione dei termini di cui agli articoli III.I.5 e V.I.1.

2. Per le SUCCURSALI di BANCHE COMUNITARIE operanti nella Repubblica di San Marino che abbiano aderito in via integrativa al sistema di garanzia sammarinese, il FONDO opera nei casi in cui sia intervenuto il SISTEMA DI GARANZIA dello Stato di appartenenza.

3. Per le SUCCURSALI di BANCHE SAMMARINESI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI dotati di schemi di assicurazione dei depositi, ma aderenti al FONDO, l'oggetto della tutela coincide con quello dello schema dello Stato ospitante.

4. Il FONDO garantisce, nei limiti previsti dal presente Regolamento e tenuto conto delle esclusioni di cui al successivo articolo III.I.2, i DEPOSITANTI, siano esse persone fisiche o giuridiche.

5. Gli interventi sono subordinati a una delibera dell'ORGANO DI GESTIONE. Pertanto, né i soggetti aderenti né i DEPOSITANTI possono esercitare alcuna pretesa nei confronti del FONDO in assenza di predetta delibera.

6. Gli interventi del FONDO a tutela dei DEPOSITANTI non pregiudicano le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei componenti degli organi dell'azienda e degli altri responsabili nonché eventuali altre azioni dirette alla tutela del patrimonio aziendale.

Articolo III.I.2 - Ammissibilità dei depositi

1. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte del FONDO:
 - a) i DEPOSITI effettuati da altre banche, sammarinesi o estere, in nome proprio e per proprio conto, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo III.I.4 comma 4 del presente Regolamento, ivi inclusi i DEPOSITI derivanti dai fondi propri, così come definiti ai sensi degli articoli VII.II.2 e VII.II.3 del Regolamento 2007-07;

- b) i DEPOSITI derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna definitiva per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale o equivalente norma penale straniera;
- c) i DEPOSITI di altri soggetti autorizzati ai sensi della LISF, diversi dalle banche, quandanche già cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati nell'ambito di procedure liquidatorie, e i DEPOSITI di imprese non iscritte nel predetto Registro ma che svolgano comunque all'estero attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF;
- d) i DEPOSITI i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di LIQUIDAZIONE COATTA, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- e) i DEPOSITI dei fondi pensioni;
- f) i DEPOSITI delle autorità pubbliche;
- g) i titoli di debito emessi dalla banca (obbligazioni incluse) e le passività derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli (tra cui i pronti contro termine), fatta eccezione per i DEPOSITI temporanei sul conto tecnico, strumentale ad un mandato di gestione patrimoniale individuale, conferito dal DEPOSITANTE alla banca stessa.

Non costituiscono DEPOSITI e non sono quindi ammissibili alla protezione del FONDO i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca:

- a) la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario, a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo;
- b) il cui capitale non è rimborsabile alla pari o è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dalla banca o da un terzo.

2. I soggetti aderenti sono tenuti a:

- a) contrassegnare i DEPOSITI AMMISSIBILI per DEPOSITANTE, ai sensi del precedente comma, al fine di consentire in qualunque momento l'immediata identificazione da parte dell'ORGANO DI GESTIONE della "posizione aggregata per DEPOSITANTE" o *Single Customer View* (SCV);
- b) produrre in ogni caso il flusso di cui sopra con cadenza almeno trimestrale e sottoporlo a verifica interna a cura della Funzione Internal Audit, che provvederà a trasmettere su base annuale la relazione risultante al Consiglio di Amministrazione della banca e, nel caso dovesse riscontrare delle anomalie, anche all'ORGANO DI GESTIONE.

3. Nei casi di CONTO COINTESTATO, l'ammissibilità del DEPOSITO andrà rilevata con riguardo a ciascun DEPOSITANTE per la rispettiva quota parte ai sensi dell'articolo III.I.4 comma 2.

4. Nei casi di DEPOSITO nella titolarità di soggetti di cui al precedente comma 1, lettera c) ma in regime di separazione patrimoniale ai sensi della LISF e su posizione dedicata riconducibile univocamente, da parte della banca, ad uno o più clienti che ne sono i titolari effettivi, l'ammissibilità del DEPOSITO nonché l'ammontare dell'importo rimborsabile

andranno rilevati, ai fini di cui ai precedenti commi, con riguardo a ciascuno di questi ultimi. In caso contrario (c.d. “conti omnibus”) il DEPOSITO sarà ritenuto inammissibile ai sensi di quanto disposto al comma 1, alle lettere c) e d).

Articolo III.I.3 - Livello di copertura

1. Il livello di copertura massimo per ciascun DEPOSITANTE è pari a 100.000 euro.
2. Il limite stabilito al precedente comma non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai DEPOSITI di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
 - a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
 - b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
 - c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per lesioni personali dolose o per ingiusta prigionia.
3. Ai fini del rimborso dei depositi di cui al comma precedente, il DEPOSITANTE deve presentare istanza documentata al Commissario Liquidatore della banca, informandone l'ORGANO DI GESTIONE. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui si producono gli effetti della LIQUIDAZIONE COATTA. Il Commissario Liquidatore, effettuata l'istruttoria, trasmette la proposta e la documentazione all'ORGANO DI GESTIONE per le decisioni.

Articolo III.I.4 - Determinazione dell'importo rimborsabile

1. Il limite di cui al precedente articolo, comma 1, si applica al cumulo dei DEPOSITI presso la stessa banca, qualunque sia il numero dei DEPOSITI, la valuta e la SUCCURSALE in cui sono ubicati.
2. I DEPOSITI su un CONTO COINTESTATO sono computati in proporzioni eguali tra i cointestatari, anche ai fini dell'applicazione del limite previsto, per ciascun DEPOSITANTE, di 100.000 euro. I DEPOSITI presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico DEPOSITANTE.
3. La data di riferimento per il calcolo dell'importo rimborsabile è la data in cui si producono gli effetti della LIQUIDAZIONE COATTA, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.
4. Nei casi in cui il DEPOSITANTE non abbia pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata prima della data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF. Qualora una pluralità di persone ne abbia pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni sul CONTO COINTESTATO è presa in considerazione nel calcolo del limite previsto di 100.000 euro.
5. Le passività del DEPOSITANTE nei confronti della banca sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile se le stesse sono esigibili alla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi

dell'articolo 87 della LISF, e nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni vigenti e delle previsioni contrattuali. Prima della conclusione del contratto la banca è tenuta a informare i DEPOSITANTI, con le modalità di cui all'articolo III.III.3, che le loro passività nei confronti della banca, al concorrere delle condizioni di cui sopra, sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile.

6. Gli interessi maturati sui DEPOSITI AMMISSIBILI, ma non ancora accreditati alla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, sono computati nel calcolo del limite di cui all'articolo III.I.3.

7. I soggetti aderenti autorizzati a operare sotto diversi marchi di impresa sono tenuti a informare i DEPOSITANTI, con le modalità di cui all'articolo III.III.3, del fatto che la banca operi sotto diversi marchi e che il livello di copertura di cui al precedente articolo III.I.3 si applichi al cumulo dei DEPOSITI detenuti dal DEPOSITANTE presso la banca.

Articolo III.I.5 - Rimborso

1. Il rimborso da parte del FONDO è effettuato entro 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, senza che sia necessario per i DEPOSITANTI presentare alcuna richiesta all'ORGANO DI GESTIONE, fatta eccezione per i saldi temporaneamente elevati di cui all'articolo III.I.3 comma 2 e per gli acconti di cui al seguente comma 4, considerato che il soggetto aderente provvede a trasmettere d'ufficio le informazioni necessarie sui DEPOSITI e sui DEPOSITANTI, ai sensi dell'articolo V.I.1.

2. Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 i tempi di rimborso sono i seguenti:

- a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
- b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020;
- c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

3. Per i DEPOSITI di cui all'articolo III.I.4 comma 4 è concessa una dilazione nei tempi di rimborso di tre mesi a decorrere dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti.

4. Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il FONDO non sia in grado di rendere disponibile l'importo rimborsabile entro 7 giorni lavorativi, su richiesta motivata dei DEPOSITANTI all'ORGANO DI GESTIONE, il FONDO deve comunque garantire nel medesimo termine, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo II.I.1, l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto a valere sull'importo loro dovuto per il rimborso secondo quanto comunicato dal Commissario Liquidatore, di importo sufficiente a far fronte, per i giorni ulteriori occorrenti ai fini del rimborso, alle spese correnti essenziali. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'ORGANO DI GESTIONE già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca.

5. Il FONDO può differire il rimborso nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia incertezza sul diritto di un soggetto a ricevere il rimborso o il DEPOSITO sia oggetto di una controversia legale, come nel caso in cui il DEPOSITO sia soggetto a sequestro;

- b) qualora il DEPOSITO sia soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da organismi internazionali;
- c) qualora non siano state effettuate operazioni relative al DEPOSITO, benché disponibile, negli ultimi 24 mesi anteriori alla LIQUIDAZIONE COATTA (il conto è dormiente), nel qual caso, fermo restando quanto previsto al successivo comma 8, il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti;
- d) nei casi di cui all'articolo III.I.3 comma 2, qualora l'importo da rimborsare ecceda il livello di copertura di 100.000 euro, il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti;
- e) nei casi di cui all'articolo III.IV.2 comma 1.

5bis. Solo in circostanze eccezionali, il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, anche su iniziativa dell'ORGANO DI GESTIONE e previo parere favorevole del Comitato per il Credito e il Risparmio, di cui all'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96, può deliberare, per un periodo definito, la sospensione del decorso dei termini di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, nonché disporre l'erogazione dei rimborsi in più soluzioni. Rientrano in ogni caso tra le circostanze eccezionali di cui al presente comma le seguenti:

- a) l'impossibilità comunicata dal Commissario liquidatore di ottemperare, nei termini, a quanto previsto dall'articolo V.I.1;
- b) l'avvio da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio e/o del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, nei diversi ruoli e nell'esercizio delle rispettive prerogative, di iniziative, anche di natura legislativa e/o di valenza sistemica (cd. "operazioni di sistema"), idonee a tutelare maggiormente le ragioni creditorie dei DEPOSITANTI rispetto alla garanzia fornita dal FONDO con il suo intervento entro i limiti posti dal presente Regolamento.

6. Qualsiasi corrispondenza tra il FONDO e il DEPOSITANTE è redatta nella lingua utilizzata dalla banca per le comunicazioni con il DEPOSITANTE presso cui si trova il DEPOSITO PROTETTO o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la SUCCURSALE presso cui si trova il DEPOSITO PROTETTO.

7. In deroga al termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora un DEPOSITANTE, o altra persona avente diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento penale a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il FONDO può sospendere i pagamenti relativi al DEPOSITANTE in questione fino al passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di proscioglimento o assoluzione.

8. Non è previsto alcun rimborso qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al DEPOSITO negli ultimi ventiquattro mesi e il valore del DEPOSITO sia inferiore a cento euro.

8bis. Non è altresì previsto alcun rimborso da parte del FONDO qualora, entro i termini di cui ai precedenti commi, i DEPOSITI, quandanche sotto altra forma tecnica, siano tornati nella disponibilità dei DEPOSITANTI, anche a seguito di trasferimento dei medesimi ad altra banca.

9. I rimborsi vengono effettuati, su decisione dell'ORGANO DI GESTIONE, in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del DEPOSITO. I DEPOSITANTI sono informati della valuta del rimborso. Se i conti sono tenuti in una valuta diversa da quella del rimborso, il calcolo del rimborso dovuto è effettuato con riferimento al tasso di cambio del giorno in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.

10. Le somme dovute dal FONDO ai DEPOSITANTI non sono fruttifere di interessi.

Titolo II

Finanziamento e uso dei fondi

Articolo III.II.1 - Contribuzioni ordinarie

1. Il FONDO costituisce entro il 3 luglio 2024 una DOTAZIONE FINANZIARIA fino al raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO, pari almeno allo 0,8% del totale dei DEPOSITI PROTETTI, attraverso contribuzioni ordinarie versate annualmente dai soggetti aderenti.

2. La DOTAZIONE FINANZIARIA da prendere in considerazione per il raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO può includere gli IMPEGNI DI PAGAMENTO non oltre il 30% dell'importo totale dei mezzi raccolti ai sensi del presente articolo.

3. Il termine del 3 luglio 2024 di cui al comma 1, può essere prorogato per un periodo massimo di 4 anni se, a seguito di interventi, il FONDO abbia sostenuto esborsi cumulati nel periodo 2017 - 2024 in misura superiore allo 0,8% dei DEPOSITI PROTETTI.

4. La DOTAZIONE FINANZIARIA utilizzata per fare fronte a interventi durante il periodo di accumulo fino al 3 luglio 2024 è reintegrata entro tale data attraverso contribuzioni aggiuntive.

5. Quando la DOTAZIONE FINANZIARIA ha raggiunto il LIVELLO-OBIETTIVO, le contribuzioni possono essere sospese fintanto che il LIVELLO-OBIETTIVO permane rispettato.

6. Qualora a seguito di interventi, dopo la data indicata al comma 1 del presente articolo, la dotazione finanziaria risulti inferiore al LIVELLO-OBIETTIVO ivi indicato o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del successivo comma 9, il versamento delle contribuzioni riprende fino al ripristino entro tre anni di tale livello. Inoltre, qualora la

DOTAZIONE FINANZIARIA scenda al di sotto dei due terzi di tale limite, le contribuzioni ordinarie sono fissate a un importo che consenta di ripristinare il LIVELLO-OBIETTIVO entro sei anni.

7. La DOTAZIONE FINANZIARIA è investita in ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO e con sufficiente diversificazione. I frutti degli investimenti concorrono al raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO.

8. A seguito di ciascun intervento e comunque annualmente, l'ORGANO DI GESTIONE informa i soggetti aderenti in merito all'attuazione del piano di accumulo della DOTAZIONE FINANZIARIA per il raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO.

9. In deroga al comma 1 del presente articolo, l'ORGANO DI GESTIONE, può stabilire un LIVELLO-OBIETTIVO minore, comunque non inferiore allo 0,5% dei DEPOSITI PROTETTI, qualora il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA ritenga che il settore bancario in cui operano i soggetti aderenti sia altamente concentrato e una grande quantità di attività sia detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari, i quali, data la loro dimensione, in caso di crisi sarebbero probabilmente soggetti a procedure diverse dalla LIQUIDAZIONE COATTA.

Articolo III.II.2 - Contribuzioni straordinarie

1. Qualora la DOTAZIONE FINANZIARIA risulti insufficienti a rimborsare i DEPOSITANTI quando i DEPOSITI diventano INDISPONIBILI, i soggetti aderenti possono essere chiamati a versare contribuzioni straordinarie. L'importo dei contributi straordinari non può superare annualmente lo 0,5% dei DEPOSITI PROTETTI. Solo in casi eccezionali, sentito il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA e su delibera dell'ORGANO DI GESTIONE, quest'ultimo può esigere contributi straordinari più elevati rispetto al limite indicato al presente comma.

2. Sono tenuti al pagamento della contribuzione straordinaria i soggetti aderenti al FONDO alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di LIQUIDAZIONE COATTA, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.

3. L'ORGANO DI GESTIONE può differire, in tutto o in parte, la contribuzione straordinaria di un soggetto aderente, qualora il versamento della stessa possa mettere a repentaglio la liquidità o la solvibilità della banca medesima. Tale differimento è concesso, su richiesta della banca e su conforme parere del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile di sei mesi in sei mesi con le medesime modalità. I contributi differiti a norma del presente comma sono versati quando tale pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o la solvibilità del soggetto aderente.

Articolo III.II.3 - Altre fonti di finanziamento

1. Per fare fronte alle obbligazioni derivanti dagli interventi, il FONDO, e per esso BANCA CENTRALE, può contrarre finanziamenti.

2. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, qualora ritenga che le contribuzioni di cui al precedente articolo siano eccessivamente onerose per i soggetti aderenti al FONDO, può autorizzare l'ORGANO DI GESTIONE a raccogliere la DOTAZIONE FINANZIARIA da sistemi di contributi obbligatori, indicando a ciascuna banca aderente quanta parte degli attivi vincolati a fronte di altri obblighi è stata resa utilizzabile ai fini di contribuzione straordinaria al FONDO.

3. Il rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1 è regolato a valere sulla DOTAZIONE FINANZIARIA costituita attraverso le contribuzioni, i realizzi degli impieghi del FONDO e i proventi delle surroghe nei crediti dei DEPOSITANTI rimborsati di cui al successivo articolo V.I.1, comma 8.

Articolo III.II.4 - Calcolo delle quote di contribuzione

1. L'ORGANO DI GESTIONE calcola le quote di contribuzione in funzione della base contributiva e del profilo di rischio dei soggetti aderenti, così come elaborati dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE. Nel calcolo delle quote di contribuzione il predetto organo tiene conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi pro-ciclici.

2. La base contributiva è costituita dai DEPOSITI PROTETTI riferiti all'ultima segnalazione disponibile con data di riferimento al 31.12.

3. Il profilo di rischio è determinato dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE sulla base degli indicatori gestionali dei soggetti aderenti.

4. L'ORGANO DI GESTIONE, dopo aver calcolato le quote di contribuzione a carico delle banche, ne comunica l'importo alle stesse. Il versamento delle quote avviene con le modalità indicate all'articolo IV.III.1.

Titolo III

Obblighi

Articolo III.III.1 - Obblighi di segnalazione dei soggetti aderenti

1. In qualunque momento e su richiesta dell'ORGANO DI GESTIONE i soggetti aderenti sono tenuti a fornire al predetto organo, in lingua italiana o inglese, per il tramite del Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, le informazioni necessarie per lo svolgimento della propria attività, compreso l'importo totale dei DEPOSITI AMMISSIBILI di ciascun DEPOSITANTE, come da contrassegni di cui all'articolo III.I.2 comma 2.

2. I soggetti aderenti sono tenuti a segnalare all'ORGANO DI GESTIONE, per il tramite del Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, secondo quanto previsto alla Parte IV, i dati relativi alla base contributiva.

Articolo III.III.2 - Obblighi dell'Organo di Gestione

1. L'ORGANO DI GESTIONE:

- a) garantisce la riservatezza e la protezione dei dati concernenti i conti dei DEPOSITANTI, in ragione della propria attività istituzionale, ai sensi dell'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96;
- b) effettua con regolarità, ogni tre anni, prove di stress della propria capacità di effettuare gli interventi, chiedendo a tal fine informazioni al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE;
- c) predispone la relazione annuale sull'attività del FONDO, con le modalità di cui al successivo comma.

2. La relazione annuale sull'attività del FONDO è inserita nell'ambito della Relazione Annuale al Consiglio Grande e Generale presentata dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche. La rappresentazione delle poste attive e passive del FONDO nonché dei costi e dei ricavi di competenza dell'esercizio è invece effettuata nell'ambito della documentazione di bilancio della BANCA CENTRALE. Alle modalità di rappresentazione dei dati patrimoniali ed economici, si applicano in quanto compatibili le disposizioni e gli allegati del Regolamento 2007-06 e successive modifiche.

Articolo III.III.3 - Obblighi di informazione nei confronti dei depositanti

1. Le BANCHE informano i DEPOSITANTI, effettivi e potenziali, nel caso di DEPOSITI PROTETTI, sulla loro appartenenza al FONDO o ad altri SISTEMI DI GARANZIA, sui livelli di protezione e sulle esclusioni dalla relativa tutela.

2. Le suddette informazioni devono essere fornite al DEPOSITANTE prima della conclusione di un contratto di apertura di DEPOSITO PROTETTO. A tal fine si utilizza il modulo standard, debitamente conformato, di cui all'Allegato I del presente Regolamento, su cui il DEPOSITANTE dovrà apporre la propria firma per ricevuta. Il modulo di cui all'Allegato I deve essere fornito al DEPOSITANTE PROTETTO una volta l'anno.

3. I DEPOSITANTI devono ricevere conferma negli estratto conto periodici circa l'ammissibilità dei loro DEPOSITI, compreso un riferimento al foglio informativo di cui all'Allegato I. Deve essere altresì indicata la pagina internet del FONDO o di altro SISTEMA DI GARANZIA, in cui sono contenute le necessarie informazioni per i DEPOSITANTI.

4. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dalle BANCHE secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di vigilanza della BANCA CENTRALE nell'ambito del documento di sintesi "*Condizioni economiche*".

5. Le BANCHE non utilizzano a scopo pubblicitario le informazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, fatta salva la facoltà di indicare negli annunci pubblicitari relativi ai contratti di deposito il FONDO o altro SISTEMA DI GARANZIA che tutela il DEPOSITO pubblicizzato.

6. Nel caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe, i DEPOSITANTI ne sono informati tre mesi prima che l'operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che la BANCA CENTRALE autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria. Ai DEPOSITANTI è concesso un termine di tre mesi dalla notifica della fusione, cessioni o operazioni analoghe per ritirare o trasferire i DEPOSITI in un'altra banca, senza incorrere in alcuna

penalità e serbando il diritto a tutti gli interessi e ai benefici maturati, nella misura in cui i DEPOSITI superino il livello di copertura di cui all'articolo III.I.3 al momento dell'operazione.

7. Nel caso in cui una banca si ritiri o sia esclusa dal FONDO o da altro SISTEMA DI GARANZIA, la stessa deve informare i suoi DEPOSITANTI entro un mese da tale ritiro o esclusione e consentire ai DEPOSITANTI medesimi di estinguere il DEPOSITO senza penalità alcuna, salvo quanto concordato tra le parti per i DEPOSITI a termine.

8. Nel caso in cui un DEPOSITANTE utilizzi i servizi bancari via Internet, le informazioni che devono essere comunicate a norma del presente Regolamento saranno trasmesse tramite mezzi elettronici. Su richiesta del DEPOSITANTE, le informazioni possono essere comunicate in formato cartaceo.

Titolo IV

Rapporti con altri sistemi di garanzia

Articolo III.IV.1 - Concessione di prestiti

1. Il FONDO può intrattenere con un altro SISTEMA DI GARANZIA rapporti attivi o passivi di finanziamento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborso a causa della insufficienza della propria DOTAZIONE FINANZIARIA;
- b) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario abbia già fatto ricorso a contributi straordinari dei suoi soggetti aderenti;
- c) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario abbia assunto l'impegno giuridico di utilizzare i fondi presi a prestito per regolare il diritto al rimborso dei DEPOSITANTI;
- d) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario non sia già soggetto all'obbligo di rimborsare altro prestito richiesto ad altri SISTEMI DI GARANZIA;
- e) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario indichi l'importo di denaro richiesto a prestito;
- f) l'importo totale preso a prestito non superi lo 0,5% dei DEPOSITI PROTETTI dal FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario.

2. Il prestito di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) il FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario deve rimborsare il prestito entro cinque anni. Il rimborso può avvenire in quote annuali e gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;
- b) il tasso di interesse fissato deve essere almeno equivalente al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo del credito.

3. I contributi da versare al FONDO/SISTEMA DI GARANZIA mutuatario sono determinati tenendo conto del fatto che devono essere sufficienti a rimborsare l'importo preso a prestito oltre a ristabilire il LIVELLO-OBIETTIVO quanto prima.

Articolo III.IV.2 - Cooperazione

1. Il rimborso dei DEPOSITANTI delle SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE COMUNITARIE è effettuato dal FONDO, per conto del SISTEMA DI GARANZIA di origine e dopo che quest'ultimo gli ha fornito i fondi necessari. L'ORGANO DI GESTIONE:

- a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni impartite dal SISTEMA DI GARANZIA dello Stato di origine ricevendo un indennizzo per le spese sostenute. Il FONDO non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;
- b) informa i DEPOSITANTI interessati per conto del SISTEMA DI GARANZIA dello Stato di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi DEPOSITANTI e indirizzata al SISTEMA DI GARANZIA di origine.

2. Quando si procede al rimborso dei DEPOSITI di una BANCA SAMMARINESE con SUCCURSALI stabilite in uno STATO COMUNITARIO, l'ORGANO DI GESTIONE:

- a) impartisce le necessarie istruzioni al SISTEMA DI GARANZIA istituito nello Stato ospitante ai fini del rimborso;
- b) fornisce senza indugio al SISTEMA DI GARANZIA dello Stato ospitante i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.

3. Qualora una banca termini di essere soggetto aderente del FONDO e diventi soggetto aderente a un altro SISTEMA DI GARANZIA i contributi versati durante i 12 mesi precedenti l'uscita dal FONDO, a eccezione di eventuali contributi straordinari, saranno trasferiti al nuovo SISTEMA DI GARANZIA. Ciò non vale nei casi in cui una banca sia stata esclusa dal FONDO a norma dell'articolo III.V.2. Nei casi in cui siano trasferite solo alcune attività di una banca, divenendo in tal modo soggette a un altro SISTEMA DI GARANZIA, i contributi di tale banca versati durante i 12 mesi precedenti, a eccezione di eventuali contributi straordinari, saranno trasferiti al nuovo SISTEMA DI GARANZIA in proporzione all'importo dei DEPOSITI PROTETTI trasferiti.

4. L'ORGANO DI GESTIONE scambia con il SISTEMA DI GARANZIA in cui sono stabilite le SUCCURSALI di BANCHE SAMMARINESI le informazioni di cui agli articoli III.III.1 comma 1 e III.III.2 comma 1 lettera b). Ai dati ricevuti ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo III.III.2 comma 1 lettera a).

5. Qualora una banca intenda trasferirsi dal FONDO a un altro SISTEMA DI GARANZIA dovrà notificare la propria intenzione all'ORGANO DI GESTIONE con almeno sei mesi di anticipo e durante tale periodo è ancora tenuta a versare i contributi ordinari e straordinari al FONDO.

6. Ai sensi del presente articolo e del precedente articolo III.IV.1, al fine di facilitare l'efficace collaborazione tra il FONDO e altri SISTEMI DI GARANZIA, l'ORGANO DI GESTIONE conclude accordi scritti di cooperazione con SISTEMI DI GARANZIA. Tali accordi tengono conto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo III.III.2 comma 1 lettera a). L'assenza degli accordi non influisce sui diritti dei DEPOSITANTI.

Titolo V

Regime sanzionatorio ed esclusione dal fondo

Articolo III.V.1 - Sanzioni pecuniarie

1. Qualora i soggetti aderenti violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, l'ORGANO DI GESTIONE avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 16 del Decreto n.76 del 30 maggio 2006, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23 del citato Decreto, curandone ogni fase ad eccezione di quella di cui al comma 9, che compete al COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA.

Articolo III.V.2 - Esclusione dal fondo

1. Qualora le misure adottate ai sensi del precedente articolo III.V.1 non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte del soggetto aderente, l'ORGANO DI GESTIONE notifica con sei mesi di anticipo la propria intenzione di escludere il soggetto dal FONDO. I DEPOSITI effettuati prima dello scadere di tale periodo di preavviso restano interamente protetti dal FONDO. Decorso inutilmente tale termine, l'ORGANO DI GESTIONE, con il parere favorevole del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, delibera l'esclusione della banca dal FONDO, comunicandolo alla stessa a mezzo raccomandata, con efficacia dalla notifica della misura adottata.

2. In considerazione dell'obbligatorietà della partecipazione al FONDO, l'esclusione della banca gravemente inadempiente configura una grave irregolarità nella gestione della banca stessa e una grave violazione delle disposizioni di legge e regolamentari, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera a) della LISF.

3. Nel corso della procedura di esclusione restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al FONDO. Quest'ultimo garantisce i DEPOSITANTI per i fondi acquisiti dalla banca aderente fino al momento di efficacia dell'esclusione.

Titolo VI

Interventi straordinari del fondo

Articolo III.VI.1 - Ampliamento degli strumenti di intervento

1. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 18 e 19 della Legge 14 giugno 2019 n. 102 e successive modifiche, il FONDO può intervenire in tutela dei DEPOSITANTI, non solo in via ordinaria rimborsando loro direttamente, ai sensi dei precedenti Titoli della presente Parte, i DEPOSITI PROTETTI nei casi di LIQUIDAZIONE COATTA della banca depositaria (c.d. "paybox") ma anche, in via straordinaria, con gli strumenti di cui ai seguenti articoli III.VI.2, III.VI.3 e III.VI.4 rivolti, direttamente o indirettamente, alla banca depositaria, al fine rispettivamente di:

- a) favorire il buon esito della PROCEDURA DI AS;
- b) semplificarne la PROCEDURA DI RISOLUZIONE, rendendo possibile la rimozione del dissesto;
- c) accelerare i tempi di conclusione della sua LIQUIDAZIONE COATTA.

2. Gli strumenti di intervento straordinario di cui al precedente comma sono adottati dall'ORGANO DI GESTIONE qualora, sentito il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, siano ritenuti conformi al principio del "minor onere" rispetto al livello di tutela dei DEPOSITANTI che, in caso di apertura di LIQUIDAZIONE COATTA, sarebbe assicurato dalla modalità *paybox*, tenuto altresì conto delle possibili ripercussioni sulla stabilità delle altre banche e dei loro depositi.

3. Coerentemente a quanto specificato al precedente articolo II.I.1, in ogni atto e contratto, necessari per dare corso agli interventi straordinari del FONDO di cui al precedente comma, interviene la BANCA CENTRALE, nel rispetto delle proprie norme statutarie in tema di legale rappresentanza, ma con effetti a valere unicamente sulla DOTAZIONE FINANZIARIA del FONDO.

Articolo III.VI.2 - Modalità di intervento nei casi di amministrazione straordinaria

1. I Commissari della banca soggetta a PROCEDURA DI AS a seguito di un grave e perdurante stato di non liquidità, possono presentare all'ORGANO DI GESTIONE, sulla base di un parere preventivo del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, istanza per un finanziamento di durata congrua rispetto ai tempi stimati come occorrenti al ripristino di un adeguato livello di liquidità, tenuto conto degli effetti e della durata dell'eventuale sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 82 della LISF.

2. L'ORGANO DI GESTIONE, anche avvalendosi delle analisi e proiezioni elaborate dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, valuta l'istanza pervenuta in termini di idoneità a conseguire il risanamento della banca in PROCEDURA DI AS, e l'approva solo nel caso in cui ciò sia conforme al principio di cui al comma 2 del precedente articolo III.VI.1 e purché l'atteso risanamento della banca non sia legato all'intervento del FONDO in via esclusiva, ma solo in concorso con altri finanziamenti o capitalizzazioni.

3. In caso di approvazione l'ORGANO DI GESTIONE concorda con i Commissari della banca in amministrazione straordinaria, le condizioni contrattuali del finanziamento, tenuto conto della durata massima di legge della PROCEDURA DI AS.

Articolo III.VI.3 - Modalità di intervento nei casi di risoluzione bancaria

1. Nei casi di PROCEDURA DI RISOLUZIONE il FONDO può intervenire, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 102/2019 e successive modifiche, con le quattro modalità di seguito elencate:

- a) rilasciando garanzie nell'interesse della banca in dissesto, delle sue controllate o dell'ente-ponte;
- b) concedendo un finanziamento in favore della banca in dissesto, delle sue controllate o dell'ente-ponte;
- c) acquistando attivi della banca in dissesto;
- d) capitalizzando l'ente-ponte.

2. L'intervento straordinario del FONDO può consistere anche in una combinazione delle modalità elencate al precedente comma che quindi vanno intese come non necessariamente alternative tra loro.

3. Qualunque intervento straordinario del FONDO, nell'ambito di una PROCEDURA DI RISOLUZIONE, è comunque subordinato alla sua previsione all'interno del programma di risoluzione di cui all'articolo 4, comma 2, della citata Legge n. 102/2019, trasmesso ex lege anche all'ORGANO DI GESTIONE sia ab origine sia in caso di sue successive modifiche.

4. L'inclusione nel programma di risoluzione, originaria o successiva, di interventi straordinari da parte del FONDO, è a sua volta subordinata all'approvazione dell'ORGANO DI GESTIONE, su motivata istanza del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA che ne evidenzia in particolare la rispondenza al principio del "minor onere" di cui al precedente articolo III.VI.1, comma 2.

5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge n. 102/2019, la summenzionata rispondenza al principio del "minor onere" è condizione necessaria per l'assorbimento da parte del FONDO del deficit di cessione di attività e passività, dalla banca in PROCEDURA DI RISOLUZIONE a soggetti terzi o a un ente-ponte.

Articolo III.VI.4 - Ulteriore modalità di intervento nei casi di liquidazione coatta

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge n. 102/2019, il FONDO può intervenire a tutela dei DEPOSITANTI di una banca in LIQUIDAZIONE COATTA anche favorendo la cessione delle sue attività e passività attraverso l'assorbimento del deficit di cessione.

2. Tale forma di intervento straordinario è approvata dall'ORGANO DI GESTIONE, sentito il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, su istanza motivata dei Commissari Liquidatori che ne evidenzia in particolare la rispondenza al principio del "minor onere" di cui al precedente articolo III.VI.1, comma 2.

PARTE IV

PROFILI APPLICATIVI

Titolo I

Circolare applicativa

Articolo IV.I.1 - Determinazione del profilo di rischio e della base contributiva

1. Fatto salvo quanto specificato nei successivi articoli della presente Parte, le modalità di determinazione del profilo di rischio e della base contributiva ai fini del calcolo delle quote di contribuzione a carico di ciascun soggetto aderente, sono definite nell'apposita Circolare applicativa da emanarsi entro il 15 febbraio 2017, previa procedura di consultazione.

Articolo IV.I.2 - Modello segnaletico della base contributiva

1. Coerentemente a quanto in appresso, lo schema di segnalazione della base contributiva sarà allegato alla Circolare di cui al precedente articolo.
2. Eventuali modifiche al predetto modello segnaletico saranno eseguite secondo le modalità previste dall'articolo II.II.1 del Regolamento 2015-01.

Titolo II

Segnalazione relativa alla base contributiva

Articolo IV.II.1 - Tempistiche della segnalazione

1. Se non altrimenti comunicato dall'ORGANO DI GESTIONE, il calcolo della base contributiva deve avvenire con frequenza annuale e data di riferimento pari al 31.12 di ogni anno.
2. Fatto salvo quanto sopra, le banche devono trasmettere al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE le segnalazioni con frequenza semestrale e data di riferimento pari al 30.06 e 31.12 di ogni anno, da inviare entro il terzo mese successivo alla data di riferimento.

Articolo IV.II.2 - Succursali

1. Se non altrimenti comunicato dall'ORGANO DI GESTIONE, le BANCHE SAMMARINESI aventi SUCCURSALI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI i cui DEPOSITANTI siano tutelati ai sensi dell'articolo II.I.3 comma 2 del presente Regolamento, riportano nella segnalazione di cui al comma 1 del precedente articolo anche la base contributiva di tali SUCCURSALI.

2. Le SUCCURSALI di BANCHE COMUNITARIE aderenti al FONDO e operanti nella Repubblica di San Marino effettuano la segnalazione di cui al comma 1 del precedente articolo evidenziando la quota tutelata dal SISTEMA DI GARANZIA dello Stato di appartenenza.

Titolo III

Modalità e tempi di contribuzione

Articolo IV.III.1 - Quote di contribuzione ordinarie

1. Le quote annuali di contribuzione sono calcolate assumendo a riferimento la base contributiva relativa al 31.12 di ogni anno e sono corrette tenuto conto del profilo di rischio determinato sulla base degli indicatori gestionali elaborati dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE per conto dell'ORGANO DI GESTIONE.

2. Sono tenuti al pagamento delle contribuzioni ordinarie tutti i soggetti aderenti al FONDO alla data del 31.12, ad eccezione di quelli già entrati in CRISI BANCARIA; ove la loro contribuzione sia già stata liquidata, la stessa sarà ripartita pro-quota tra gli altri soggetti aderenti.

3. Il versamento delle quote di contribuzione ordinarie avviene entro il 30.09 di ogni anno tramite addebito diretto dell'importo della quota, preventivamente comunicato ai soggetti aderenti dall'ORGANO DI GESTIONE ai sensi dell'articolo III.II.4 comma 4, sul conto accentrato che i soggetti aderenti detengono presso BANCA CENTRALE.

Articolo IV.III.2 - Quote di contribuzione straordinarie

1. La quota di contribuzione straordinaria di ciascuna banca per il singolo intervento viene calcolata utilizzando i dati più recenti sui suoi DEPOSITI PROTETTI disponibili alla data dell'intervento medesimo. Dal computo viene esclusa la banca destinataria dell'intervento stesso. Sono tenute al pagamento della contribuzione le banche individuate ai sensi dell'articolo III.II.2, comma 2.

2. In caso di fusione fra due o più banche aderenti, le rispettive quote di contribuzione già versate vengono sommate.

3. In caso di esclusione dal FONDO ai sensi dell'articolo III.V.2 del presente Regolamento o in caso di CRISI BANCARIA, la banca non partecipa alle erogazioni a titolo di contribuzione straordinaria successive alla data di efficacia del provvedimento rispettivamente di esclusione o di LIQUIDAZIONE COATTA, apertura della PROCEDURA DI AS o della PROCEDURA DI RISOLUZIONE, e la sua quota viene ripartita proporzionalmente fra tutti gli altri soggetti aderenti che hanno partecipato al medesimo intervento.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I

Disposizioni di coordinamento e transitorie

Articolo V.I.1 - Coordinamento con la procedura di liquidazione coatta amministrativa

1. Il Commissario liquidatore, in sede di adempimenti iniziali ai sensi dell'articolo 89 della LISF, acquisisce i dati sui DEPOSITI AMMISSIBILI e sui corrispondenti DEPOSITANTI.

2. Il Commissario liquidatore comunica all'ORGANO DI GESTIONE non appena possibile, e comunque almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per il rimborso di cui all'articolo III.I.5 commi 1 e 2:

- a) le generalità dei DEPOSITANTI ed eventuali CONTI COINTESTATI;
- b) l'ammontare complessivo del DEPOSITO;
- c) l'ammontare del DEPOSITO PROTETTO, tenuto conto del livello di copertura nonché di ogni altra utile informazione ai fini del rimborso, incluse quelle di cui al seguente comma 5;
- d) l'elenco dei DEPOSITANTI non aventi diritto alla copertura, l'ammontare dei relativi DEPOSITI, nonché le relative cause di esclusione di cui all'articolo III.I.2.

3. Il Commissario liquidatore dovrà altresì notificare a ciascun DEPOSITANTE, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 90 comma 1 della LISF, i termini di intervento del FONDO comunicati all'ORGANO DI GESTIONE ai sensi del precedente comma, anche al fine di consentire il reclamo di cui al successivo comma 7.

4. A tale ultimo scopo, il Commissario liquidatore avrà cura di precisare, nell'ambito del pertinente elenco dello stato passivo, le esclusioni di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo.

5. Per i DEPOSITI in valuta, si applica quanto disposto all'articolo III.I.5 comma 9; per le eventuali passività del DEPOSITANTE, si applicano le disposizioni contenute all'articolo III.I.4 comma 5.

6. Entro i termini di cui all'articolo III.I.5, il FONDO rimborsa i singoli DEPOSITANTI aventi diritto mediante emissione e spedizione da parte di BANCA CENTRALE di ASSEGNO T/Q. Per i DEPOSITANTI residenti in Paesi extra SEPA, considerate le difficoltà di incasso dello strumento di pagamento nel Paese estero di residenza del DEPOSITANTE nonché i rischi, i tempi e i costi di postalizzazione, l'ASSEGNO T/Q verrà domiciliato presso il Commissario liquidatore che provvederà alla consegna direttamente presso la sede della LIQUIDAZIONE COATTA.

7. Nei casi in cui i DEPOSITI non siano stati rimborsati o riconosciuti come DEPOSITI AMMISSIBILI, il DEPOSITANTE può presentare reclamo al Commissario liquidatore ai sensi degli articoli 90 e 91 della LISF.

8. Il FONDO subentra nei diritti ai DEPOSITANTI nei confronti della banca in LIQUIDAZIONE COATTA nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepisce i riparti erogati dalla LIQUIDAZIONE COATTA in via prioritaria rispetto ai DEPOSITANTI destinatari dei rimborsi medesimi.

Articolo V.I.2 - Disposizioni transitorie

1. Il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo III.I.5 comma 1 del presente Regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, valgono le disposizioni relative al periodo transitorio di cui all'articolo III.I.5 comma 2.

2. Fino al 31 dicembre 2023, se il FONDO non è in grado di rimborsare i DEPOSITI entro il termine di 7 giorni lavorativi, si applica quanto stabilito dall'articolo III.I.5 comma 4.

3. La prima contribuzione al FONDO da parte delle BANCHE SAMMARINESI preesistenti avverrà utilizzando la base contributiva segnalata dalle stesse con data di riferimento al 31 dicembre 2016. Il versamento della quota avverrà entro il 30 giugno 2017.

Titolo II

Entrata in vigore e abrogazioni

Articolo V.II.1 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 31.08.2016.

Articolo V.II.2 - Abrogazione

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento 2011-07.

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso <i>[inserire il nome della banca]</i> sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino ¹
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per banca ²
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono “cumulati” e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente ³
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024 ⁴
Valuta del rimborso:	EURO
Contatto:	Fondo di Garanzia dei Depositanti c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino via del Voltone 120 - 47890 San Marino - Repubblica di San Marino Tel.: 0549-882325, Fax: 0549-882328, Country code: (+) 378 E-mail: infofgd@bcsm.sm
Per maggiori informazioni:	www.bcsm.sm
Conferma di ricezione del depositante:	

Informazioni supplementari

¹ **Sistema responsabile della protezione del Suo deposito**

Il Suo deposito è protetto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e regolato dall'articolo 100 della Legge n. 165/2005, dal Decreto Delegato n. 111/2011, dall'articolo 56 della Legge n. 189/2015, dagli articoli 18 e 19 della Legge n. 102/2019 e dal Regolamento BCSM n. 2016-01. In caso di liquidazione coatta amministrativa della Sua banca, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo III.1 del summenzionato Regolamento.

² **Limite generale della protezione**

Nei casi in cui venga disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca, i depositanti sono rimborsati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito presso Banca Centrale. Il rimborso non può superare 100.000 EUR per banca e per depositante. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello massimo di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, il rimborso non potrà superare i 100.000 EUR. Nei casi di depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per lesioni personali dolose o per ingiusta prigionia

il limite di 100.000 EUR non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.bcsm.sm.

³ **Limite di protezione per i conti cointestati**

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR. I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari ma come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono invece trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.

⁴ **Rimborso**

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino (istituito presso Banca Centrale, via del Voltone 120 - 47890 San Marino - Repubblica di San Marino, tel: 0549-882325, E-mail: infofgd@bcsm.sm, sito: www.bcsm.sm.) rimborserà i Suoi depositi mediante spedizione da parte di Banca Centrale di assegno T/Q a Lei intestato senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia e fino a 100.000 EUR entro i termini decrescenti sopra indicati.

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo non sia in grado di effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi, il Fondo, su richiesta motivata dei depositanti, deve comunque garantire, entro il medesimo termine dalla richiesta, l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto sull'importo loro rimborsabile, documentato dal Commissario Liquidatore, di importo sufficiente, per i giorni ulteriori occorrenti ai fini del rimborso, a far fronte alle spese correnti essenziali. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'Organo di Gestione già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il Fondo in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto di rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa della banca. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.bcsm.sm, consultando il Regolamento BCSM n. 2016-01 all'articolo III.1.5.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino sono riportate nel Regolamento BCSM n. 2016-01, consultabile nel sito Internet www.bcsm.sm, ed in particolare agli articoli III.1.2 e III.1.4. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno protetti. La protezione dei depositi deve essere confermata dalla banca anche nell'estratto conto.